Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 136

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 4 giugno 1960 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 856-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Presidenza della Repubblica: Comunicati . . Pag. 2054

LEGGI E DECRETI

1960

LEGGE 20 maggio 1960, n. 494.

Integrazione della legge 25 luglio 1959, n. 593, riguardante **modifiche alla legge 5 gennaio 1957, n. 33, sull'ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro** . . . . Pag. 2055

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1960, n. 495.

Proroga del termine previsto dall'art. 2, primo comma, del decreto presidenziale 9 luglio 1958, n. 784, relativo *alla dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nel territorio del comune di Ancona.* Pag. 2055

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1960, n. 496.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione del Canonicato semplice, sotto il titolo di San Giovanni Evangelista, undicesimo Ufficio capitolare, nel Capitolo Metropolitano di Gorizia . . . . Pag. 2055

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1960, n. 497.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Carmelo, in frazione Ribis del comune di Reana del Roiale (Udine). Pag. 2055

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1960, n. 498.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, in località San Giovanni di Zezza del comune di Cerignola (Foggia). Pag. 2055

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1960, n. 499.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di San Francesco d'Assisi, in Campofranco (Caltanissetta) . . . . Pag. 2055

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 marzo 1960.

Dichiarazione dell'esistenza, del carattere di pubblica calamità in ordine alle alluvioni del 1° e 2 aprile 1959 verificatesi nel territorio di alcuni Comuni della provincia di Ascoli Piceno . . . . Pag. 2056

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 marzo 1960.

Estenzione ad alcuni Comuni della provincia di Torino dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, già dichiarata con decreto 12 febbraio 1958 in ordine alle alluvioni verificatesi nel mese di giugno 1957 nel territorio delle provincie di Rovigo, Cuneo, Vercelli, Pavia e Torino. Pag. 2053

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 maggio 1960.

Costituzione del Comitato dei Sottosegretari previsto dall'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, riguardante l'attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività . . . . Pag. 2056

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1960.

Estensione dell'assistenza sanitaria dell'ENPAS ai vice-pretori onorari con incarico di uditori vice-pretori. Pag. 2057

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1960.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige . . . Pag. 2057

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1960.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente l'abitato comunale di Poppi e terreni circostanti (Arezzo) . . . . Pag. 2057

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1960.

Aggregazione della Comunità braccianti, con sede in Roma, alla Cassa unica per gli assegni familiari, settore agricoltura . . . . Pag. 2058

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessione di exequatur. Pag. 2059

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento d'ufficio della Cooperativa di lavoro fra gli operai del comune di Monfestino di Serramazzoni e nomina del commissario liquidatore Pag. 2059

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno già facente parte del vecchio ramo del fiume Brenta, in comune di Noventa (Padova) . . . . Pag. 2059

Ministero del tesoro:

Accreditamento di notaio . . . . . . Pag. 2059

Media dei cambi e dei titoli Pag. 2059

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa. Pag. 2060

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Casalbordino ed Atessa . . . Pag. 2061

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Atessa . . . . . Pag. 2061

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Riforma fondiaria: Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria . Pag. 2062

Ministero delle finanze: Esito di ricorso . Pag. 2063

Ministero della pubblica istruzione: Esito di ricorso. Pag. 2063

Commissariato del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige:

Ripristino di cognome nella forma tedesca Pag. 2063

Avviso di rettifica . . Pag. 2063

Prefettura di Trieste: Riduzione di cognomi nella forma italiana . Pag. 2063

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Comunicati . . . Pag. 2064

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la direzione dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma . Pag. 2068

Ministero della difesa-Marina:

Concorso per esami a diciassette posti di consigliere di 3ª classe in prova (coefficiente 229) nella carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero della difesa-Marina . . Pag. 2069

Comunicato concernente la graduatoria del concorso a sette posti di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto del personale di ragioneria degli arsenali militari marittimi Pag. 2073

Ufficio medico provinciale di Verona: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona. Pag. 2073

Ufficio medico provinciale di Caltanissetta: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caltanissetta. Pag. 2073

Ufficio medico provinciale di Alessandria:

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Alessandria Pag. 2074

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria Pag. 2075

Ufficio medico provinciale di Savona: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Savona . Pag. 2076

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 136 DEL 4 GIUGNO 1960:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1959, n. 1398.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Brescia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1959, n. 1399.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Modena.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1959, n. 1400.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Ascoli Piceno.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1959, n. 1401.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Brindisi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1959, n. 1402.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Cagliari.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1959, n. 1403.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Busto Arsizio (Varese).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1959, n. 1404.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Città di Castello (Perugia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1959, n. 1405.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Foligno (Perugia).

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 136 DEL 4 GIUGNO 1960:

Ministero del tesoro - Conto riassuntivo del Tesoro al 30 aprile 1960, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(3425)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Il 24 maggio 1960 alle ore 12,30 il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale S. Ecc. il signor Julio Pons, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario dell'Uruguay.

(3286)

Il 24 maggio 1960 alle ore 12,50 il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale S. Ecc. il signor Sundar Narain Haksar, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario dell'India.

(3285)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 maggio 1960, n. 494.

Integrazione della legge 25 luglio 1959, n. 593, riguardante modifiche alla legge 5 gennaio 1957, n. 33, sull'ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

All'articolo unico della legge 25 luglio 1959, n. 593, che sostituisce l'art. 20 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, è aggiunto il seguente comma:

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con suo decreto alle variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 1960

GRONCHI

TAMBRONI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1960, n. 495.

Proroga del termine previsto dall'art. 2, primo comma, del decreto presidenziale 9 luglio 1958, n. 784, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nel territorio del comune di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Visto il decreto presidenziale 9 luglio 1958, n. 784, concernente la dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nel territorio del comune di Ancona;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta

Articolo unico.

Il termine previsto dall'art. 2, primo comma, del decreto presidenziale 9 luglio 1958, n. 784, citato nelle premesse, è prorogato di anni due.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1960

GRONCHI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 126, foglio n. 180. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1960, n. 496.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione del Canonicato semplice, sotto il titolo di San Giovanni Evangelista, undicesimo Ufficio capitolare, nel Capitolo Metropolitano di Gorizia.

N. 496. Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Gorizia in data 1° settembre 1959, relativo alla erezione del Canonicato semplice, sotto il titolo di San Giovanni Evangelista, undicesimo Ufficio capitolare, nel Capitolo Metropolitano di Gorizia.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 126, foglio n. 160. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1960, n. 497.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Carmelo, in frazione Ribis del comune di Reana del Roiale (Udine).

N. 497. Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 16 novembre 1959, integrato con prospetto e dichiarazione del 18 novembre stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Carmelo, in frazione Ribis del comune di Reana del Roiale (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 126, foglio n. 161. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1960, n. 498.

***Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della* parrocchia di San Giovanni Battista, in località San Giovanni di Zezza del comune di Cerignola (Foggia).**

N. 498. Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ascoli Satriano e Cerignola in data 1° settembre 1959, integrato con dichiarazione del 5 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, in località San Giovanni di Zezza del comune di Cerignola (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 126, foglio n. 158. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1960, n. 499.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di San Francesco d'Assisi, in Campofranco (Caltanissetta).

N. 499. Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di San Francesco d'Assisi, in Campofranco (Caltanissetta).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 126, foglio n. 162. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 marzo 1960.

Dichiarazione dell'esistenza, del carattere di pubblica calamità in ordine alle alluvioni del 1° e 2 aprile 1959 verificatesi nel territorio di alcuni Comuni della provincia di Ascoli Piceno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le alluvioni che hanno colpito in data 1° e 2 aprile 1959 il territorio dei comuni di Arquata Tronto, Acquasanta, Ascoli Piceno, Castel di Lama, Castorano, Colli del Tronto, Spinetoli, Monsampolo del Tronto, Monteprandone e San Benedetto del Tronto, abbiano rivestito eccezionale gravità, tale da giustificare, per i danni causati, la dichiarazione in ordine ad esse dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, sopra menzionata;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' dichiarato, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, l'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine alle alluvioni che hanno colpito, in data 1° e 2 aprile 1959 il territorio dei sottonotati Comuni della provincia di Ascoli Piceno: Arquata Tronto, Acquasanta, Ascoli Piceno, Castel di Lama, Castorano, Colli del Tronto, Spinetoli, Monsampolo del Tronto, Monteprandone e San Benedetto del Tronto.

Il presente decreto sarà comunicato, per la registrazione, alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 marzo 1960

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per l'industria e per il commercio
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1960
Registro n. 3, *foglio n.* 385

(3379)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 marzo 1960.

Estenzione ad alcuni Comuni della provincia di Torino dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, già dichiarata con decreto 12 febbraio 1958 in ordine alle alluvioni verificatesi nel mese di giugno 1957 nel territorio delle provincie di Rovigo, Cuneo, Vercelli, Pavia e Torino.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Visto il proprio decreto 12 febbraio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 95 del 19 aprile 1958, con il quale veniva dichiarata l'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine alle avversità atmosferiche verificatesi nel mese di giugno 1957 in alcuni Comuni delle provincie di Rovigo, Cuneo, Vercelli, Pavia e Torino;

Considerato che la medesima avversità atmosferica colpì anche i seguenti Comuni della provincia di Torino, oltre quelli indicati nel decreto suddetto: Pragelato, Bruzolo, Borgo di Susa, Piossasco e Chianocco e che pertanto la dichiarazione di pubblica calamità di cui al decreto citato deve essere estesa ai Comuni medesimi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'esistenza del carattere di pubblica calamità, in ordine alle alluvioni che hanno colpito nel mese di giugno 1957 il territorio dei Comuni indicati nel decreto 12 febbraio 1958 citato nelle premesse, è riconosciuto anche in ordine alle alluvioni verificatesi nella medesima circostanza nel territorio dei seguenti Comuni della provincia di Torino: Pragelato, Bruzolo, Borgo di Susa, Piossasco e Chianocco.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 marzo 1960

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per l'industria e per il commercio
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1960
Registro n. 3, *foglio n.* 386

(3378)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 maggio 1960.

Costituzione del Comitato dei Sottosegretari previsto dall'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, riguardante l'attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA RICOSTRUZIONE

Visto l'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, riguardante l'attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività;

Visto l'art. 1 della legge 21 marzo 1958, n. 288, riguardante la modifica della composizione del Comitato di cui all'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626;

Visti i propri decreti 3 aprile 1959 e 15 febbraio 1960, relativi alla nomina del presidente e dei membri del Comitato dei Sottosegretari previsto dall'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del Comitato;

Decreta:

Articolo unico.

Il Comitato di cui all'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, è composto come segue:

Presidente:

Tambroni on. avv. Fernando, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro Segretario di Stato per il bilancio.

Membri:

Manniron on. avv. Salvatore, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

Micheli on. Filippo, Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio;

Sedati on. avv. Giacomo, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste;

Spasari on. avv. Tommaso, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici;

Badaloni on. Maria, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione;

Pecoraro on. dott. prof. Antonio, Sottosegretario di Stato per il commercio estero;

Schiratti on. avv. Guglielmo, Sottosegretario di Stato per il tesoro;

Garlato on. ing. Giuseppe, Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali;

De Luca on. ing. Angelo, Sottosegretario di Stato per il bilancio, Segretario generale del C.I.R.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 maggio 1960

TAMBRONI

(3360)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1960.

Estensione dell'assistenza sanitaria dell'ENPAS ai vice-pretori onorari con incarico di uditori vice-pretori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E CON
IL MINISRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 3 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato dall'art. 4, lettera *e*) del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147;

Decreta:

Il personale estraneo alle Amministrazioni statali che, ai sensi dell'art. 32 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, presta servizio in qualità di vice-pretore onorario con incarico di uditore vice-pretore è ammesso a fruire delle prestazioni corrisposte dalla gestione sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Il presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, avrà efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1960

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ZACCAGNINI

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1960
Registro n. 5 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 389

(3394)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1960.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 13 marzo 1953, n. 208;

Visto lo statuto dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige, ente di diritto pubblico con sede in Trento, approvato con decreto ministeriale 16 dicembre 1953;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei componenti il Collegio sindacale del detto Istituto per il triennio 1960-62;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Corrado Turchetti e il dott. Gaetano Seraldi Varrone sono nominati rispettivamente sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige, ente di diritto pubblico con sede in Trento.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 maggio 1960

Il Ministro: TAVIANI

(3203)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1960.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente l'abitato comunale di Poppi e terreni circostanti (Arezzo).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Arezzo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 17 dicembre 1957 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona comprendente l'abitato comunale di Poppi e terreni circostanti;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Poppi;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con la sua collina ammantata da olivi e cipressi, con l'antico castello medioevale dei conti Guidi, la chiesa di San Fedele e con le antiche mura del paese, costituisce un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente anche valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona, comprendente l'abitato comunale di Poppi e terreni circostanti, così delimitata: dal torrente Sova fino alla quota 358, di qui lungo la strada poderale esistente fino a quota 384, da quota 384 si ridiscende a quota 378 fino alla strada di Avena. Poi lungo la strada di Avena fino all'incrocio con la ferrovia Arezzo-Stia, di qui fino all'incrocio con il torrente Roiesine, lungo la strada ferrata fino a quota 352, di qui lungo la strada poderale esistente fino all'imbocco del fiume Arno. Da qui fino all'altezza dell'imbocco del torrente Bora. Dal torrente Bora fino alla poderale a quota 402 con imbocco della strada per Fronzola. Dalla strada di Fronzola, via del Cassettone fino all'imbocco della strada per Buiano. Strada di Buiano fino a Casagosto. Casagosto strada poderale fino all'Arno e risalendo questo fino al torrente Sova, ha notevole interesse pubblico perchè con la sua collina ammantata da olivi e cipressi, con l'antico castello medioevale dei conti Guidi, la chiesa di San Fedele e con le antiche mura del paese, costituisce un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente anche valore estetico e tradizionale, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Arezzo.

La Soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che il comune di Poppi provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale*, contenente il presente decreto, all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 maggio 1960

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Arezzo

Verbale

Il giorno 17 dicembre 1957 nei locali della casa Vasari in Arezzo si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Arezzo per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

4) *Proposta di notifica della collina ed immediate adiacenze di Poppi.*

(*Omissis*).

Vincolo dell'abitato di Poppi.

Il sindaco sig. Mazza ed il segretario comunale fanno presente alla Commissione che il paese di Poppi sta estendendosi nella zona pianeggiante di Ponte a Poppi e chiede quindi una diminuzione della zona sottoposta a tutela.

Il prof Barbaci spiega al sindaco che il vincolo proposto non vuole significare un assoluto divieto di costruzione, ma tende a dare agli organi di controllo, Comune compreso, la maniera di controllare il tipo di edilizia che si sta sviluppando.

Il sindaco di Poppi insiste però nella sua richiesta di limitazione della zona vincolata, e nella discussione interviene l'ing. Cassi che spiega ai presenti quale sia la situazione planimetrica del paese e come il vincolo potrebbe escludere la zona, limitata dal torrente Roiesine, dall'Arno e dalla statale, ma a suo avviso in tal caso vi sarebbe il pericolo che eventuali costruzioni di proporzionata altezza non potrebbero in alcun modo essere impedite, mancando anche il piano regolatore del Comune.

Dalla discussione in cui interloquiscono il prof. Salmi, il prof. Barbaci ed il sindaco, emerge la necessità del vincolo che viene approvato in quanto Poppi e i suoi dintorni costituiscono un insieme di suggestiva bellezza in cui l'antico castello medioevale dei conti Guidi, la chiesa di San Fedele, la collina olivata e le antiche mura del paese armoniosamente si fondono a costituire un quadro ove l'opera dell'uomo si sposa a quella della natura, e pertanto la località viene ritenuta meritevole di tutela ai sensi degli articoli numeri 1, 3 e 4, intendendosi il vincolo operante per l'intera zona di cui all'allegato n. 5 del presente verbale con la precisazione che nella zona confinante da Ponte Poppi, ferrovia, fiume Arno e torrente Roiesine, verrà consentita una edilizia analoga a quella esistente particolarmente per le caratteristiche altimetriche e volumetriche.

(*Omissis*).

(3109)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1960.

Aggregazione della Comunità braccianti, con sede in Roma, alla Cassa unica per gli assegni familiari, settore agricoltura.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Vista l'istanza avanzata dalla Comunità dei braccianti, con sede in Roma, tendente ad ottenere l'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni stessi nei confronti del personale dipendente;

Decreta:

La Comunità braccianti, con sede in Roma, piazza Cairoli n. 117, è aggregata alla Cassa unica per gli assegni familiari, settore agricoltura, a decorrere dal 1° maggio 1960.

Roma, addì 23 maggio 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3288)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 18 maggio 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor John Sebastian Somers-Cocks, Console generale di Gran Bretagna a Napoli con giurisdizione sulle provincie della Campania, Basilicata, Calabria e Puglie.

(3334)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento d'ufficio della Cooperativa di lavoro fra gli operai del comune di Monfestino di Serramazzoni e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 14 maggio 1960, la Cooperativa di lavoro fra gli operai del comune di Monfestino di Serramazzoni è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile ed il rag. Vecchi Luciano è stato nominato commissario liquidatore.

(3265)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno già facente parte del vecchio ramo del fiume Brenta, in comune di Noventa (Padova).

Con decreto 29 febbraio 1960, n. 352, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno già facente parte del vecchio alveo del ramo del fiume Brenta, in comune di Noventa (Padova), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio IX, mappale 21, di mq. 1722, ed indicato nella planimetria rilasciata il 14 marzo 1959, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Padova, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3258)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Si rende noto che, con decreto ministeriale del 30 aprile 1960, il notaio dott. Federico Federici, residente ed esercente in Terni, è stato accreditato presso l'Ufficio provinciale del Tesoro di quella città per le operazioni di Debito pubblico.

Il direttore generale: SCIPIONE

(3393)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 126

Corso dei cambi del 3 giugno 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,66	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,61	620,60
$ Can.	628,12	632,50	632,50	633,125	626,50	628,12	633 —	626 —	628,20	632,50
Fr. Sv.	143,80	143,80	143,82	143,835	143,70	143,80	143,805	143,75	143,80	143,80
Kr. D.	89,82	89,81	89,83	89,845	89,95	89,81	89,84	90 —	89,81	89,80
Kr. N.	87,01	86,99	87 —	86,98	87 —	86,99	86,98	86,90	86,99	86,95
Kr. Sv.	120,05	120,04	120,04	120,035	120 —	120,06	120,0275	119,80	120,06	120,05
Fol.	164,62	164,62	164,62	164,625	164,65	164,62	164,62	164,50	164,63	164,60
Fr. B.	12,44	12,45	12,45375	12,452	12,44875	12,45	12,4495	12,40	12,45	12,445
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,65	126,67	126,655	126,70	126,66	126,6525	126,65	126,67	126,65
Lst.	1738,75	1738 —	1738,175	1737,875	1737,50	1738,03	1737,95	1741 —	1738,15	1737,75
Dm. occ.	148,81	148,82	148,83	148,8275	148,82	148,82	148,825	148,80	148,80	148,82
Scell. Austr.	23,84	23,84	23,84	23,839	23,80	23,85	23,84	23,83	23,84	23,845

Media dei titoli del 3 giugno 1960

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	76,875
Id. 3,50 % 1902	73,20
Id. 5 % 1935	106 —
Redimibile 3,50 % 1934	98,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,725
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,675
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,35
Id. 5 % 1936	101,30
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,425
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1969)	102,525
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 giugno 1960

Valuta	
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	633,062
1 Franco svizzero	143,82
1 Corona danese	89,842
1 Corona norvegese	86,98
1 Corona svedese	120,031
1 Fiorino olandese	164,622
1 Franco belga	12,451
1 Franco nuovo (N.F.)	126,654
1 Lira sterlina	1737,912
1 Marco germanico	148,826
1 Scellino austriaco	23,839

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 19.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5% (1959)	2262	250 —	Buccellato *Clementina* fu Giuseppe, moglie di Fragali Giuseppe fu Francesco, dom. a Bari, vincolato per dote	Buccellato *Clemenzia* fu Giuseppe, ecc., come contro
Id.	4068	2.500 —	Bensa *Enrico* di Paolo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Genova	Bensa *Alessandro* di Paolo, ecc. come contro
Cons. 3,50% (1906)	849714	1.750 —	Di Rovasenda Eleonora di Alessandro, moglie di *Di Benevello Challant* Gianfrancesco, dom. in Torino	Di Rovasenda Eleonora di Alessandro, moglie di *Mattone di Benevello Challant* Gianfrancesco, dom. a Torino
P. Red. 3,50% (1934)	12152	52,50	Michelotti *Catterina Giorgetta* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Moletta Vittoria ved. Michelotti Giuseppe, dom. a S. Michele di Mondovì (Cuneo)	Michelotti *Giorgetta Catterina* fu Giuseppe, ecc., come contro
B. T. N. 5% (1959)	7263	2.500 —	Gambogi Alfea fu Curzio in Zoppi, dom. a Pisa, con usufrutto a Ferrari *Italia* fu Stefano ved. Gambogi	Come contro, con usufrutto a Ferrari *Maria* fu Stefano ved. Gambogi
Red. 5% (1935)	213288	4.075 —	Gallo *Giulia* di Riccardo, maritata Del Mercato, dom. in Napoli, con usufrutto a Comenale Vincenza fu Costabile ved. Del Mercato, dom. in Laureana Cilento (Napoli)	Gallo *Maria Giulia* di Riccardo, ecc., come contro
P. Red. 3,50% (1934)	338884	1.767,50	Giletti Edoardo fu Ottorino, minore sotto la patria potestà della madre *De Petro Corinna* fu Secondo ved. Giletti, dom. a Masserano (Novara), con usufrutto a *De Petro Corinna* fu Secondo vedova Giletti Ottorino	Giletti Edoardo fu Ottorino, minore sotto la patria potestà della madre *Depetro Francesca* fu Secondo ved. Giletti, dom. a Masserano (Novara), con usufrutto a *Depetro Francesca* fu Secondo vedova Giletti Ottorino
Id.	338882	1.767,50	Giletti Pierino fu Ottorino, minore, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra	Giletti Pierino fu Ottorino, minore, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra
Id.	489300	700 —	Brando *Rosa* fu *Gaetano*, minore sotto la patria potestà della madre Ignacchiti *Giuseppina* fu Francesco, dom. a Maratea (Potenza)	Brando *Grazia Maria Rosa* fu *Salvatore Gaetano*, minore sotto la patria potestà della madre Ignacchiti *Giuseppa*, ecc.
B. T. N. 5% (1959)	5863	3.000 —	Bancalari Anna-Rosa fu *Bartolomeo*, moglie di Sericano Giovanni, dom. in Ovada, vincolato per dote	Bancalari Anna-Rosa fu *Bartolo*, ecc., come contro
Cons. 3,50% (1906)	876382	14.000 —	Bonino *Augusta* di Stefano, moglie di Calcagno *Luigi* fu Vittorio, dom. in Genova, vincolato per dote	Bonino *Isabella Daria Augusta* di Stefano, moglie di Calcagno *Edoardo Antonio Luigi* fu Vittorio, dom. in Genova, vincolato per dote
Rend. 5% (1935)	146881	4.650 —	*de Vargas Machuca* Margherita fu Michele, moglie di Carignani Mario fu Carlo, dom. in Napoli, vincolato per dote	*de Vargas Macciucca* Margherita fu Michele, ecc., come contro
P. Red. 3,50% (1934)	507667	3.500 —	Carignani Mario fu Carlo, dom. in Napoli, vincolato a garanzia della buona amministrazione della dote di *De Vargas Machuca* Margherita fu Michele, moglie del titolare	Come contro, vincolato a garanzia della buona amministrazione della dote di *De Vargas Macciucca* Margherita fu Michele, moglie del titolare
Rend. 5% (1935)	173274	750 —	Veroux Carmela fu Gastone, moglie di Ghersi Guido fu *Luigi Adolfo*, dom. in Messina, vincolato per dote	Veroux Carmela fu Gastone, moglie di Ghersi Guido fu *Adolfo*, dom. in Messina, vincolato per dote
P. Red. 3,50% (1934)	306876	136,50	Turi *Rosa* fu Nicola, moglie di Andrisani Donato Mattia, dom. a Matera (Potenza), vincolato per dote	Turi *Rosalia* fu Nicola, ecc., come contro

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5% (1935)	222877	6.200 —	Valentini Fabrizio fu Edmondo, minore sotto la patria potestà della madre *D'Uffizi* Gina di Alfredo ved. Valentini, dom. in Roma.	Valentini Fabrizio fu Edmondo, minore sotto la patria potestà della madre *D'Offizi* Gina di Alfredo ved. Valentini, dom. in Roma
Id.	26057	1.175 —	*Marzullo Gerardo* fu Pasquale, dom. a Quaglietta (Avellino).	*Marzulli Pierino Alfonso Maria Gerardo* fu Pasquale, dom. a Quaglietta (Avellino)
P. Ric. 5% S. 1	19451	1.000 —	Roberto *Giulietta* di Marcello Albino, inferma di mente, sotto la tutela provvisoria del padre Roberto Marcello Albino, dom. in Genova-Sestri	Roberto *Edvige Giulietta* di Roberto Marcello Albino, ecc., come contro
Id. S. 42	19452	500 —	Come sopra	Come sopra
Id. S. 46	19453	5.000 —	Come sopra	Come sopra
Rend. 5% (1935)	13541	2.225 —	Mandelli *Teodolinda* di Enrico, moglie di Colombo Aldo, dom. a Milano, vincolato per dote.	Mandelli *Teresa Teodolinda* di Enrico, ecc., come contro
B. T. N. 5% (1959)	7291	8.500 —	Valentini *Gabriella Liliana*, nubile, Valentina, nubile, e Fabrizio minore, quest'ultimo sotto la patria potestà della madre *D'Uffizio* Gina di Alfredo ved. Valentini, dom. in Roma, quali eredi indivisi del padre Edmondo, con usufrutto a D'Uffizio Gina di Alfredo ved. Valentini.	Valentini *Liliana*, nubile, Valentina, nubile e Fabrizio minore, quest'ultimo sotto la patria potestà della madre *D'Offizi* Gina di Alfredo vedova Valentini, dom. in Roma, quali eredi indivisi del padre Edmondo, con usufrutto a *D'Offizi Gina* di Alfredo ved. Valentini

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 13 maggio 1960

Il direttore generale: SCIPIONE

(3059)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Casalbordino ed Atessa

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1960, n. 8351/1647, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Staniscia Francesco, nato in Atessa il 23 aprile 1911, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atessa, estese mq. 28.940, riportate in catasto alle particelle numeri 18/*a* e 18/*b* del foglio di mappa n. 20 del comune di Atessa, alle particelle numeri 193/*a* parte, 148 parte, 147/*d* parte, del foglio di mappa n. 44 del comune di Casalbordino, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 349/*a*, 350/*a* e 347.

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1960, n. 8350/1646, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Staniscia Giuseppe, nato in Atessa il 14 novembre 1908, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atessa, estese complessivamente mq. 21.240, riportate in catasto alle particelle numeri 147/*a* parte e 150 parte del foglio di mappa n. 44 del comune di Casalbordino, alle particelle numeri 16 parte, 4 parte, 5/*a* parte, 1/*c* e 2/*a* del foglio di mappa n. 22 ed alla particella n. 18/*h* del foglio di mappa n. 20 del comune di Atessa, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 349/*d*, 358, 360/*a*, 350/*d*, 357 e 359/*a*.

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1960, n. 4181/797, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Staniscia Ruggero, nato in Atessa l'11 aprile 1926, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atessa, estese complessivamente mq. 5260, riportate in catasto alla particella n. 147/*c* parte del foglio di mappa n. 44 del comune di Casalbordino, alle particelle numeri 5/*b* parte a 2/*m* del foglio di mappa n. 22 ed alla particella n. 18/*f* del foglio di mappa n. 20 del comune di Atessa, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 349/*b*, 360/*b* 350/*b* e 359/*b*.

(3196)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Atessa

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1960, n. 8352/1648, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione ai signori Alberigo Giuseppe, nato in Atessa il 12 luglio 1894, ed Alberigo Donato, nato in Atessa il 6 febbraio 1884, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atessa, estese complessivamente mq. 2340, riporatate in catasto alle particelle numeri 6 parte, 12 parte, 2/*b*, 2/*i*, 65/*a* del foglio di mappa n. 22 del comune di Atessa, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 369, 391, 368, 390.

(3197)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreti ministeriali in data 7 marzo 1960 sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70, richiamata dall'art 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto di liquidazione indennità				Decreto ministeriale liquidazione interessi				Ammontare indennità arrotondato (capitale nominale)	Ammontare interessi arrotondato (capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
						Gazzetta Ufficiale		Data 7-3-1960	Registrazione alla Corte dei conti						
										Reg. Agric.					
		Data	N.	N.	Data	N	Data	N.	Data	N.	Foglio	Lire	Lire		
	Ente Maremma tosco-laziale														
1	CABELLA Giorgio di Luigi	26-10-52	1868	4989/2893	10-11-58	28	3- 2-59	6070/3974	3- 5-60	7	30	5.160.000	1.830.000	Banca Naz.le del Lavoro Sede di Roma	Roma
2	CABELLA Giorgio di Luigi	26-10-52	1869	4697/2601	24- 7-58	258	24-10-58	6071/3975	29- 4-60	6	321	4.710.000	1.640.000	Id.	Id
3	CINCIARI Francesco fu Alessandro e defunto CINCIARI Corrado fu Alessandro in persona dei suoi eredi o aventi causa	26-10-52	1894	5745/3649	10- 4-59	136	10- 6-59	6072/3976	29- 4-60	6	322	32.430.000	10.275.000	Id.	Id
4	CINCIARI Francesco fu Alessandro e defunto CINCIARI Corrado fu Alessandro in persona dei suoi eredi o aventi causa	26-10-52	1895	3034/938	4- 6-57	204	17- 8-57	6073/3977	29- 4-60	6	323	6.250.000	2.170.000	Id.	Id
5	GALLI TASSI BARDINI Anna Maria fu GALLO, maritata GHEZZI	29-11-52	779	4373/2277	24-11-59	23	29- 1-60	6074/3978	29- 4-60	6	324	2.935.000	920.000	Id.	Id
6	GALLI TASSI BARDINI Anna Maria fu GALLO, maritata GHEZZI	29-11-52	778	4372/2276	24-11-59	23	29- 1-60	6075/3979	29- 4-60	6	325	4.135.000	1.390.000	Id.	Id
7	PIGOZZI Teodoro fu Samuele	25- 6-52	957	4190/2094	10- 3-58	124	24- 5-58	6076/3980	29- 4-60	6	326	108.625.000	36.975.000	Id.	Id

Roma, addì 11 maggio 1960

p *Il Ministro* SCARANTINO

(3060)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1959, registro n. 27 Finanze, foglio n. 284, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dal signor Pasquariello Giuseppe in data 10 giugno 1958, avverso il provvedimento ministeriale 20 dicembre 1957, con il quale non venne accolta l'istanza del predetto ricorrente intesa ad ottenere l'inquadramento nel ruolo organico della carriera esecutiva del Ministero e delle Intendenze di finanza, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 luglio 1954, n. 431.

(3357)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1960, è stato accolto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dalla signora Margherita Strafforello in Pilade contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1956 sulla zona Parasio, sita nel comune di Imperia-Porto Maurizio.

(3316)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 30 maggio 1935, n. 1100 R Gab., con cui al sig. Schopf Luigi, nato a Prato allo Stelvio il 24 agosto 1906, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Ciuffi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 10 settembre 1959 dal predetto in atto residente a Prato allo Stelvio;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602-38435-19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978-Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 30 maggio 1935, numero 1100-R-Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente, alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Ciuffi Luigi, nato a Prato allo Stelvio il 24 agosto 1906 e residente a Prato allo Stelvio, viene ripristinato nella forma tedesca di Schöpf.

Il sindaco del comune di Prato allo Stelvio provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demantatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 14 maggio 1960

Il Vice Commissario del Governo: PUGLISI

(3229)

Avviso di rettifica

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 17 maggio 1960, nella rubrica « Disposizioni e comunicati », sia nel sommario che nel corpo del giornale, a pag. 1813, ove è detto: « Alto Commissariato nella Regione Trentino-Alto Adige » leggasi: « Commissariato del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige ».

(3359)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 6 luglio 1959 dal signor Carboncich Pietro, nato a Isola (Pola) il 30 marzo 1892, residente a Trieste, Molo Fratelli Bandiera 7/1, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Carboni;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Carboncich Pietro è ridotto nella forma italiana di Carboni.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Ulcigrai Aurelia in Carboncich, nata a Isola il 1° ottobre 1898, moglie.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 16 maggio 1960

Il vice prefetto: PASINO

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 20 gennaio 1960 dal sig. Stepancich Emilio, nato a Pinguente (Pola) il 21 marzo 1920, residente a Trieste in via Costalunga 183/1, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Stefani;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Stepancich Emilio è ridotto nella forma italiana di Stefani.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Grisancich Maria in Stepancich, nata a Pinguente il 12 luglio 1921, moglie;

2) Stepancich Lucia, nata a Trieste il 28 maggio 1954, figlia.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 16 maggio 1960

Il vice prefetto: PASINO

(3119)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (29 aprile 1960) il Bollettino n. 7 della provincia di Brescia, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto del 29 settembre 1959, integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro del 2 marzo 1955, per il personale dipendente dalle cooperative di consumo della provincia di Brescia.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3298)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (20 maggio 1960) il Bollettino n. 15 della provincia di Cremona, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Verbale di accordo del 6 novembre 1954 di compartecipazione del granoturco, nel territorio della provincia di Cremona.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3299)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (3 maggio 1960) il Bollettino n. 21 della provincia di Parma, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro del 1° ottobre 1956, integrativo del contratto nazionale 26 luglio 1956, per lavoratori panettieri della provincia di Parma.

2. — Accordo del 28 luglio 1958 per il miglioramento della indennità di contingenza e le nuove retribuzioni ai minori di anni 20 dipendenti dai panificatori della provincia di Parma.

3. — Accordo salariale del 20 settembre 1959 per i lavoratori panettieri della provincia di Parma, che modifica il contratto provinciale 1° ottobre 1956.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (3 maggio 1959) il Bollettino n. 23 della provincia di Parma, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto del 26 marzo 1959, integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, per il personale dipendente da aziende commerciali della provincia di Parma.

2. — Contratto collettivo provinciale del 1° novembre 1950 per il personale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli sul mercato di piazza Ghiaia, in Parma.

3. — Accordo del 27 agosto 1955 per l'estensione ai lavoratori organizzati nella Federazione di Parma della Cisnal dei contratti di lavoro stipulati tra l'Associazione provinciale dei commercianti e le organizzazioni provinciali della C.G.I.L., della C.I.S.L. e della U.I.L. di Parma.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (21 maggio 1960) il Bollettino n. 24 della provincia di Parma, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro del 2 ottobre 1959 per i salariati fissi, semi-fissi e salariati in famiglia della provincia di Parma.

2. — Contratto collettivo di lavoro del 2 ottobre 1959 per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Parma.

3. — Contratto collettivo di lavoro del 17 giugno 1957 per i compartecipanti agricoli della provincia di Parma.

4. — Accordo del 12 giugno 1959 per le tariffe di mietitura e trebbiatura anno 1959 della provincia di Parma.

5. — Accordo provinciale 2 ottobre 1959 per l'estensione ai lavoratori organizzati dalla Cisnal dei contratti collettivi provinciali di lavoro stipulato tra l'Unione provinciale degli agricoltori e la Federazione coltivatori diretti di Parma, e le organizzazioni provinciali della C.G.I.L., C.I.S.L., e U.I.L.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3300)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 maggio 1960) il Bollettino n. 5 della provincia di Vicenza, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto del 24 agosto 1957, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 maggio 1956, per i dipendenti degli Istituti di cura privati della provincia di Vicenza.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 maggio 1960) il Bollettino n. 6 della provincia di Vicenza, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo del 29 gennaio 1954 per i dipendenti da aziende artigiane ceramiste della provincia di Vicenza.

2. — Accordo del 29 ottobre 1957 per i dipendenti da aziende artigiane della provincia di Vicenza.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 maggio 1960) il Bollettino n. 7 della provincia di Vicenza, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo salariale e normativo dell'8 agosto 1956 per gli operai dipendenti da latterie sociali cooperative, esercenti l'attività lattiero-casearia della provincia di Vicenza.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (16 maggio 1960) il Bollettino n. 8 della provincia di Vicenza, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro del 16 febbraio 1959 per il personale dipendente dalla Società P. Zanini & C. di Thiene (Vicenza).

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3301)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (16 maggio 1960) il Bollettino n. 2 della provincia di Sondrio, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto del 10 dicembre 1948 integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro del 28 aprile 1948 dei lavoratori panettieri per la provincia di Sondrio.

2. — Accordo del 16 aprile 1952 integrativo, per l'applicazione in provincia di Sondrio, dell'accordo nazionale per i lavoratori panettieri stipulato l'8 febbraio 1952.

3. — Accordo del 23 agosto 1956 per l'aggiornamento della indennità di contingenza per i lavoratori panettieri della provincia di Sondrio.

4. — Accordo per i dipendenti della società per l'illuminazione elettrica di Chiavenna, stipulato a Milano il 7 dicembre 1948.

5. — Verbale di accordo per i dipendenti della società per l'illuminazione elettrica di Chiavenna, stipulato a Milano il 9 settembre 1950.

6. — Verbale di accordo per gli impiegati dipendenti dalla società «L'Elettrica» di Ponte in Valtellina, stipulato a Milano il 30 settembre 1957.

7. — Verbale di accordo per i dipendenti dalla società per l'illuminazione elettrica di Chiavenna, stipulato a Milano il 2 aprile 1959.

8. — Accordo di lavoro del 28 settembre 1954 per i dipendenti da aziende esercenti, in provincia di Sondrio, attività di escavazione e lavorazione materiali lapidei.

9. — Accordo per gli operai addetti alla industria mineraria della provincia di Sondrio, stipulato il 12 luglio 1955.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3303)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (10 maggio 1960) il Bollettino n. 3 della provincia di Torino, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto del 21 gennaio 1954 integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro del 18 dicembre 1949 per i lavoratori d'albergo, pensioni e locande della provincia di Torino.

2. — Contratto del 5 dicembre 1951 integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1951 per gl'impiegati di albergo della provincia di Torino.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (10 maggio 1960) il Bollettino n. 4 della provincia di Torino, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto normativo e salariale del 2 ottobre 1952 per dipendenti da Istituti privati di vigilanza aderenti alla Associazione commercianti della provincia di Torino.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (10 maggio 1960) il Bollettino n. 5 della provincia di Torino, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto del 31 gennaio 1959, integrativo del contratto nazionale normativo del 24 maggio 1956, per i dipendenti degli Istituti di cura privati della provincia di Torino

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (10 maggio 1960) il Bollettino n. 6 della provincia di Torino, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo del 5 gennaio 1954 stipulato tra l'Unione industriale di Torino e la Camera confederale del lavoro, l'Unione sindacale provinciale, la Camera sindacale di Torino per l'applicazione dell'art. 14 dell'accordo interconfederale 8 maggio 1953.

2. — Accordo del 15 febbraio 1954 stipulato tra l'Unione industriale di Torino e l'Unione provinciale Cisnal di Torino per l'applicazione dell'art. 14 dell'accordo interconfederale 8 maggio 1953.

3. — Accordo del 14 dicembre 1950 per l'applicazione dell'accordo interconfederale 18 ottobre 1950 stipulato tra l'Unione industriale di Torino e la Camera confederale del lavoro, l'Unione sindacale provinciale, la Camera sindacale di Torino.

4. — Verbale di accordo del 5 gennaio 1959 per l'estensione ai lavoratori aderenti alla Cisnal della provincia di Torino dell'applicazione dell'accordo interconfederale 18 ottobre 1950.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (10 maggio 1960) il Bollettino n. 7 della provincia di Torino, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Verbale di accordo 20 luglio 1948 per l'indennità sostitutiva di mensa nel settore delle aziende grafiche della provincia di Torino.

2. — Verbale di accordo del 5 gennaio 1959 per la estensione ai lavoratori dipendenti da aziende grafiche della provincia di Torino, aderenti alla Cisnal, dell'accordo 20 luglio 1948 per l'indennità sostitutiva di mensa.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (10 maggio 1960) il Bollettino n. 8 della provincia di Torino, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto del 13 febbraio 1959 per i dipendenti da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali della provincia di Torino.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 maggio 1960) il Bollettino n. 9 della provincia di Torino, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo del 26 ottobre 1951 relativo alla indennità di contingenza per la categoria barbieri, barbieri misti, parrucchieri per signora ed affini della provincia di Torino.

2. — Accordo 8 luglio 1957 per l'aumento del valore del punto di contingenza giornaliero per i dipendenti da negozi di barbieri e parrucchieri della provincia di Torino.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (10 maggio 1960) il Bollettino n. 10 della provincia di Torino, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo del 2 gennaio 1956 per l'indennità sostitutiva di mensa agli spedizionieri, autotrasportatori, corrieri e ippotrasportatori della provincia di Torino.

2. — Accordo del 18 agosto 1947 per l'indennità sostitutiva di mensa ai lavoratori dipendenti da aziende di trasporto, esercenti servizi ausiliari del traffico e trasporti complementari della provincia di Torino.

3. — Accordo del 5 gennaio 1959, estensivo ai lavoratori dipendenti da aziende di trasporto, esercenti servizi ausiliari del traffico e trasporti complementari, aderenti alla Cisnal della provincia di Torino, dell'accordo provinciale 18 agosto 1947 per l'indennità sostitutiva di mensa.

4. — Verbale di accordo del 24 aprile 1950 per l'aumento dell'indennità sostitutiva di mensa ai lavoratori dipendenti da aziende di trasporto, esercenti servizi ausiliari del traffico e trasporti complementari, della provincia di Torino.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 maggio 1960) il Bollettino n. 11 della provincia di Torino, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo salariale del 20 ottobre 1947 per i lavoranti a domicilio degli ombrelli nella provincia di Torino.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 maggio 1960) il Bollettino n. 12 della provincia di Torino, contenente il sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo del 15 gennaio 1949 per la istituzione di mense aziendali e la corresponsione di una indennità sostitutiva nel settore dell'industria dell'abbigliamento della provincia di Torino.

2. — Verbale di accordo del 20 maggio 1947 per la corresponsione di una indennità sostitutiva di mensa nel settore industrie tessili della provincia di Torino.

3. — Verbale di accordo del 1° ottobre 1955 per il conglobamento delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti da aziende di confezioni su misura per uomo e per signora della provincia di Torino.

4. — Verbale di accordo 13 marzo 1956 per il riproporzionamento delle aliquote contrattuali nel settore dell'industria dei berrettifici.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 maggio 1960) il Bollettino n. 13 della provincia di Torino, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto dell'11 marzo 1958 integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro del 18 dicembre 1957 per gli addetti all'industria dei laterizi della provincia di Torino.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 maggio 1960) il Bollettino n. 14 della provincia di Torino, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Verbale di accordo del 30 giugno 1950 per la revisione dell'indennità sostitutiva di mensa per i dipendenti dalle aziende del settore specchi e cristalli della provincia di Torino.

2. — Accordo 5 gennaio 1959 estensivo dell'accordo 30 giugno 1950 per la revisione dell'indennità sostitutiva di mensa, per lavoratori dipendenti dalle aziende del settore specchi e cristalli aderenti alla Cisnal, della provincia di Torino.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 maggio 1960) il Bollettino n. 15 della provincia di Torino, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro del 15 gennaio 1950 per le maestranze dipendenti dai berrettifici della provincia di Torino.

2. — Accordo 5 gennaio 1959 per l'estensione del contratto collettivo di lavoro 15 gennaio 1950 per dipendenti da berrettifici, ai lavoratori aderenti alla Cisnal.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 maggio 1960) il Bollettino n. 16 della provincia di Torino, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo del 17 maggio 1955 per i dipendenti da aziende produttrici bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini, della provincia di Torino.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 maggio 1960) il Bollettino n. 21 della provincia di Torino, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Verbale di accordo del 15 ottobre 1954 per il conglobamento delle retribuzioni relative alla « operaia comune » nel settore delle industrie dolciarie, della provincia di Torino.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3302)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (3 maggio 1960) il Bollettino n. 22 della provincia di Parma, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto del 23 settembre 1959 integrativo al contratto collettivo nazionale 6 maggio 1959 per i dipendenti da caffè, bars, bottiglierie, confetterie, gelaterie ed esercizi similari della provincia di Parma.

2. — Accordo del 29 ottobre 1956 relativo al pagamento delle festività infrasettimanali per il personale percentualista tavoleggiante dei caffè, bars, ristoranti, trattorie e alberghi della provincia di Parma.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3304)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (22 aprile 1960) il Bollettino n. 4 della provincia di Avellino, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Capitolato provinciale di affitto a coltivatori diretti del 29 settembre 1959 stipulato in applicazione del capitolato nazionale del 1° febbraio 1949 da valere nel territorio della provincia di Avellino.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (22 aprile 1960) il Bollettino n. 5 della provincia di Avellino, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo del 21 ottobre 1954 integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro del 28 marzo 1953 per gli operai addetti alla industria mineraria della provincia di Avellino.

2. — Accordo del 27 ottobre 1954 per il riproporzionamento, ai sensi dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 sul conglobamento, delle percentuali previste dall'accordo del 21 ottobre 1954, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 28 marzo 1953 per gli operai addetti all'industria mineraria della provincia di Avellino.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (22 aprile 1960) il Bollettino n. 6 della provincia di Avellino, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo del 23 novembre 1958 per i raccoglitori e le raccoglitrici di olive della provincia di Avellino.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3305)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (16 maggio 1960) il Bollettino n. 2 della provincia di Verona, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 29 maggio 1956 per il conglobamento delle voci delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti dalle aziende commerciali di Verona e provincia.

2. — Verbale di accordo salariale del 1° agosto 1959 per il personale femminile addetto alla lavorazione dei prodotti ortofrutticoli della provincia di Verona.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3308)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (17 maggio 1960) il Bollettino n. 4 della provincia di Treviso, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto del 6 marzo 1959 integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per i dipendenti da aziende commerciali, della provincia di Treviso.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (17 maggio 1960) il Bollettino n. 5 della provincia di Treviso, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo del 17 dicembre 1956, integrativo al contratto nazionale 23 ottobre 1954 per il trattamento del personale dipendente da ristoranti, trattorie ed esercizi similari in provincia di Treviso.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3306)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (20 maggio 1960) il Bollettino n. 20 della provincia di Modena, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo del 24 novembre 1958 relativo agli adeguamenti salariali per i dipendenti da P. E. (caffè, bars, gelaterie e pasticcerie) della provincia di Modena.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (20 maggio 1960) il Bollettino n. 21 della provincia di Modena, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo del 24 novembre 1958 relativo agli adeguamenti salariali per i dipendenti da P. E. (ristoranti, ristoranti d'albergo e trattorie) della provincia di Modena.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3307)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (9 maggio 1960) il Bollettino n. 2 della provincia di Campobasso, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro del 28 dicembre 1953 da valere per salariati fissi della agricoltura dipendenti da aziende agricole della provincia di Campobasso.

2. — Accordo del 17 ottobre 1953 per l'applicazione della scala mobile in agricoltura della provincia di Campobasso.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3309)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (16 maggio 1960) il Bollettino n. 1 della provincia di Brindisi, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto del 1° agosto 1959 integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro del 28 giugno 1958 per il personale dipendente da aziende commerciali della provincia di Brindisi.

2. — Accordo del 10 settembre 1959, aggiuntivo al contratto integrativo provinciale di lavoro per il personale dipendente da aziende commerciali della provincia di Brindisi del 1° agosto 1959.

3. — Verbale di adesione del 10 agosto 1959 della Segreteria provinciale dell'U.I.L. di Brindisi, al contratto integrativo provinciale al contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da aziende commerciali della provincia di Brindisi del 1° agosto 1959.

4. — Verbale di adesione del 10 agosto 1959 dell'Unione provinciale del lavoro della Cisnal di Brindisi, al contratto integrativo provinciale al contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da aziende commerciali della provincia di Brindisi del 1° agosto 1959.

5. — Verbale di adesione del 10 agosto 1959 della Segreteria provinciale dell'U.I.L. di Brindisi, all'accordo 10 settembre 1959 aggiuntivo al contratto integrativo provinciale di lavoro per il personale dipendente da aziende commerciali della provincia di Brindisi del 1° agosto 1959.

6. — Verbale di adesione del 10 agosto 1959 dell'Unione provinciale Cisnal di Brindisi, all'accordo 10 settembre 1959 aggiuntivo al contratto integrativo provinciale di lavoro per il personale dipendente da aziende commerciali della provincia di Brindisi del 1° agosto 1959.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3310)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (31 marzo 1960) il Bollettino n. 1 della provincia di Nuoro, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro del 1° ottobre 1959 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 14 luglio 1959 per gli operai addetti all'industria edilizia della provincia di Nuoro.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3311)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la direzione dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente il regolamento di esecuzione delle norme concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1825, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1334;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la deliberazione 30 novembre 1959, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma ha espresso la necessità di provvedere alla copertura, mediante concorso pubblico, del posto di direttore dell'Istituto stesso;

Sentito il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste espresso nella riunione del 10 marzo 1960;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica di cui al quadro 15 annesso al testo unico citato nelle premesse.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

Art. 2.

Il vincitore del concorso sarà preposto alla direzione dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma e potrà essere promosso ordinario al termine del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio, in base a giudizio sulla sua operosità scientifica, reso da una Commissione composta nel modo stabilito dall'art. 306, secondo comma, del precitato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) aver sempre tenuto buona condotta e essere fisicamente idonei all'impiego;

c) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per motivi indicati nell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 4.

Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire a questo Ministero - Direzione generale del personale - Divisione VI, la domanda su carta da bollo da L. 200 entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

3) il luogo e la data di nascita;

4) di essere cittadini italiani o titolo di equiparazione;

5) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica Amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Le firme del notaio o del segretario non sono soggette a legalizzazione.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati:

1) esposizione, in carta semplice, in sei copie, dell'operosità scientifica ed eventualmente didattica del candidato;

2) elenco in carta semplice in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che si presentano per il concorso;

3) titoli (compreso quello di studio) e le pubblicazioni.

Le pubblicazioni da presentare possibilmente in sei esemplari, opportunamente sfogliate, possono essere inviate separatamente dalla domanda allegandovi l'elenco di esse in sei copie ed indicando sui pacchi che le contengono il cognome e il nome del candidato e il concorso a cui si riferiscono.

Non si accettano che lavori pubblicati, e solo in via eccezionale, i candidati sono autorizzati a presentare, in luogo di pubblicazioni, e limitatamente a un solo lavoro, bozze di stampa e copie dattiloscritte, purchè redatte nella definitiva stesura, pronte per la stampa. Di detto lavoro dovranno essere prodotte sei copie, delle quali una resta acquisita agli atti del Ministero.

Fra i titoli saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche nei campi particolari dei quali si occupa il suddetto Istituto sperimentale zootecnico.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande e i titoli oltre il termine stabilito dal presente art. 4 anche se le domande o i titoli siano stati presentati in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari, nè saranno accettate, dopo il medesimo termine, pubblicazioni o parte di esse.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali, di cui alle lettere che seguono potranno essere inviati separatamente dalla domanda, ma non oltre, comunque, il trentesimo giorno dalla data della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi militari e civili per fatto di guerra e categorie assimilate, quale che sia la categoria di pensione di cui godono; la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* di cui al decreto ministeriale 23 marzo 1948, rilasciato dalla Amministrazione centrale al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare oltre la categoria di pensione cui gli invalidi sono ascritti anche la voce dell'invalidità da cui sono stati colpiti quando non si tratti di pensione delle prime otto categorie;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate; la prescritta dichiarazione integrativa, munita di bollo da L. 100, rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'Ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'Ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere in data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi; apposito certificato in carta bollata da L. 100, rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal Prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi: una attestazione in bollo da L. 100 del Prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del Prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato rilasciato a suo tempo dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: un certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: un certificato in bollo da L. 100 del competente ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati ed invaldi per servizio; un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio; un certificato in carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco di residenza;

n) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che hanno prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato; un certificato in tal senso rilasciato su carta bollata da L. 100 dall'Amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati nonchè i vedovi con prole; lo stato di famiglia in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Non è consentito di far riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Art. 5.

Il vincitore del concorso dovrà far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data della lettera con la quale gli verrà fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

2) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, da rilasciarsi dal segretario della Procura del tribunale;

5) certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, questo dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà, eventualmente, sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia. I candidati mutilati o invalidi di guerra e assimilati — in qualunque categoria rientri l'invalidità — produrranno il certificato medico di cui alle disposizioni degli articoli 14, n. 3 e 15 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, rilasciato esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato. In esso sarà contenuta l'indicazione della natura e del grado di invalidità e l'esatta descrizione delle condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, nonchè la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo all'impiego cui aspira;

6) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) con marche da bollo da L. 200 sul primo foglio e da L. 100 sugli intercalari, ovvero foglio di congedo illimitato.

Per i candidati che non hanno prestato servizio militare certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 100.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentato, oltre la predetta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazioni e per il tempo trascorso in prigionia.

Art. 6.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli e ai documenti presentati da ciascun candidato da una Commissione nominata ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

A parità di merito saranno osservate le norme contenute nell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, circa la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 marzo 1960

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1960
Registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 5

(3027)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a diciassette posti di consigliere di 3ª classe in prova (coefficiente 229) nella carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero della difesa-Marina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, sulle norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, con il quale vengono stabilite nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a diciassette posti di consigliere di 3ª classe in prova (coefficiente 229) nella carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero della difesa-Marina.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:

a) siano forniti del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o in scienze economico-marittime;

b) siano cittadini italiani di sesso maschile. Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che appartengono alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) siano di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

d) non siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non siano incorsi nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

f) non siano stati dispensati dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

g) non siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

h) abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 32°, salve le elevazioni di cui al successivo art. 4;

i) abbiano ottemperato alla legge sul reclutamento militare;

l) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso di uno dei predetti titoli di studio purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - sezione 1ª) non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine sopra indicato.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio;

e) la sua residenza;

f) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

g) che non è stato escluso dall'elettorato attivo politico;

h) che non è incorso nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

i) che non è stato dispensato dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

l) che non è incorso nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

m) i servizi prestati come impiegato nella pubblica Amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

n) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

o) le elevazioni del limite di età di cui eventualmente beneficia;

p) che è di sana e robusta costituzione fisica;

q) la sua posizione nei confronti degli obblighi militari;

r) se intende avvalersi della prova facoltativa di lingue estere.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro, con suo decreto motivato, soltanto per difetto dei prescritti requisiti.

La domanda dovrà essere redatta secondo l'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

Il limite massimo di età di cui all'art. 2, lettera *h*), è elevato, ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) ad anni 37 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 settembre 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana o dei territori di confine;

2) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure ai promossi per merito di guerra;

3) ad anni 45 per i mutilati ed invalidi di guerra o mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, mutilati ed invalidi per servizio ovvero per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, oppure siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 ottobre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di anni 32 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui alla lettera *a)* si cumula con quella di cui alla lettera *b)* e tutte con quelle previste dai numeri 1) e 2) del presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, già rivestono la qualifica di impiegati statali di ruolo.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti all'atto di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande

I titoli di preferenza o di precedenza per la nomina all'impiego, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendono far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina devono far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - sezione 1ª) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale concernente l'invito a presentare i documenti.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare su carta bollata da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari su carta bollata da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato od invalido per la lotta di liberazione dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera in parola.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione loro attribuita, ovvero il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatto di guerra e gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante detta circostanza.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo, rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma, se residente all'estero.

Gli aspiranti che intendono far valere, a qualsiasi titolo, le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili sezione 1ª), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale, concernente l'invito a presentare i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L. 100;

4) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo da L. 200 rilasciato dalla competente Procura della Repubblica;

5) diploma originale di laurea di cui al precedente articolo 2, o copia notarile dello stesso su carta da bollo da L. 200 o certificato provvisorio rilasciato dall'Università presso la quale il candidato ha conseguito il diploma stesso, sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale.

Coloro che dimostreranno di trovarsi nella impossibilità di presentare il diploma originale o copia autentica di esso, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato dell'Università presso la quale conseguirono il richiesto titolo di studio;

6) certificato medico in bollo da L. 100, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità degli altri.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare, munito delle prescritte marche da bollo da L. 200:

a) per gli ufficiali in congedo ed in servizio, la copia dello stato di servizio;

b) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare;

c) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa di chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare;

d) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la presentazione del servizio alle armi), la copia del foglio matricolare;

e) per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva, certificato di esito di leva in bollo da L. 100;

f) per gli iscritti di leva (giovani, cioè, che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva), certificato di esito di leva, in bollo da L. 100.

I certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalla Capitaneria di porto.

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio.

I concorrenti che si trovino alle armi possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) titolo di studio;

c) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale essi appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

d) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare;

e) certificato generale del casellario giudiziale.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione del titolo di studio e del documento militare, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I sottonotati documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale.

Il certificato medico, invece, deve essere rilasciato non oltre sei mesi prima della presentazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno esibire alla Commissione giudicatrice del concorso una fotografia di data recente applicata su carta da bollo da L. 200, con firma autenticata dal sindaco o dal notaio od altro valido documento di identità.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale potrà limitarsi ad esibire il libretto ferroviario personale.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in prove scritte ed orali, giusta il programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un magistrato amministrativo ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, presidente;

due docenti universitari nelle materie su cui verte la prova di esame, membri;

due impiegati della carriera direttiva del Ministero della difesa-Marina con qualifica non inferiore a direttore di divisione, membri;

un impiegato della carriera direttiva del Ministero della difesa-Marina con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, segretario.

Alla Commissione potranno essere aggregati uno o più membri aggiunti per gli esami di lingue estere.

Art. 11.

Per ogni prova scritta ed orale la Commissione dispone di 10 punti.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nelle prove scritte obbligatorie una media di 7/10 e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli interessati almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

La prova orale per le materie obbligatorie non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La classificazione dei candidati in graduatoria verrà fatta sommando alla media dei voti riportati nelle prove scritte obbligatorie, il voto ottenuto nella relativa prova orale e l'eventuale coefficiente riportato nella prova facoltativa di lingue.

A parità di merito saranno osservate le norme contenute nell'art. 5, quarto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Espletate le prove di concorso, la Commissione formerà la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio per ciascun candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria e dichiarerà i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel foglio d'ordine del Ministero e ne sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova che verrà disposta con decreto del Ministro.

La nomina dell'impiegato, che, per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio.

Colui che avrà conseguito la nomina, se non assumerà servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadrà dalla nomina stessa.

Art. 13.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, conseguirà la nomina in ruolo con lo stipendio e gli altri assegni stabiliti per la qualifica di consigliere di 3ª classe.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dallo scadere del periodo di prova non fosse intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intenderà conclusa favorevolmente.

Art. 14.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale annuale della qualifica di consigliere di 3ª classe, oltre l'aggiunta di famiglia spettante in base alle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 marzo 1960

p. *Il Ministro*: CAIATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1960
Registro n. 14, *foglio n.* 23. — BONATTI

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

1. Diritto civile - Diritto commerciale (1).
2. Diritto costituzionale - Diritto amministrativo (1).
3. Economia politica - Scienza delle finanze (1).
4. Prova facoltativa di lingue estere (2).

Prova orale

Diritto civile - Diritto commerciale.

Diritto costituzionale - Diritto amministrativo - Diritto internazionale.

Economia politica - Scienza delle finanze - Statistica.

Nozioni sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato.

Prova facoltativa di lingue estere.

---

(1) La prova può cadere su una delle due materie o su entrambe.

(2) I candidati possono chiedere di sostenere la prova di traduzione dall'italiano in francese o in inglese o in tedesco con l'uso del vocabolario.

Nota. — Per ciascuna lingua che, a giudizio della Commissione, sia scritta correttamente e parlata correntemente, il voto finale di graduatoria relativo alle prove obbligatorie sarà aumentato di 0,30, 0,25, 0,20, 0,15, 0,10, a seconda, rispettivamente, che il candidato abbia ottenuto in detta prova

facoltativa la media, fra scritto e orale, di 10, 9, 8, 7, 6, con arrotondamento per eccesso ove risulti una frazione superiore a 0,50 di punto.

Per essere ammesso a sostenere la prova orale è necessario che il candidato riporti nella prova scritta, di ciascuna lingua, almeno il voto di 6/10.

Roma, addì 24 marzo 1960

p. *Il Ministro*: CAIATI

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 200

Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - sezione 1ª - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (prov. di . . .) il . . . . . . e residente in . . . . (prov. di . . .) via . . . n. . chiede di essere ammesso al concorso per esami a diciassette posti di consigliere di 3ª classe in prova (coefficiente 229) nella carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero della difesa-Marina, di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del

Fa presente (1) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 2 del suddetto bando perchè .

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . (2);

c) non ha riportato condanne penali (3);

d) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . in data . . ,

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . ,

f) è di sana e robusta costituzione fisica;

g) non è stato destituito o dispensato dall'impiego nella pubblica Amministrazione e non è incorso nella decadenza da alcun impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

h) non ha prestato servizio come impiegato nella pubblica Amministrazione (4);

i) intende sostenere la prova facoltativa di . . . (5).

L'indirizzo al quale desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte ed orale ed ogni altra eventuale comunicazione è il seguente . .

Data . .

Firma (6) . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo all'elevazione del suddetto limite.

(2) Qualora il candidato non sia iscritto nelle liste elettorali o sia stato cancellato dalle liste stesse, occorre che sia precisato il motivo.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Nel caso in cui il candidato abbia prestato servizio come impiegato nella pubblica Amministrazione, dovrà indicare le cause di risoluzione del rapporto d'impiego.

(5) Specificare le lingue estere in cui il candidato intende sostenere la prova facoltativa.

(6) La firma del candidato dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

(3025)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Comunicato concernente la graduatoria del concorso a sette posti di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto del personale di ragioneria degli arsenali militari marittimi.

Il decreto ministeriale 3 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1960, registro n. 12 Difesa-Marina, foglio n. 192, concernente la graduatoria di merito e quella dei candidati dichiarati vincitori del concorso a sette posti di vice ragioniere in prova, nella carriera di concetto del personale di ragioneria degli arsenali militari marittimi, è stato pubblicato nel foglio d'ordini del Ministero difesa-Marina n. 43 del 20 maggio 1960, art. 52.

(3255)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10046 del 10 marzo 1960, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1959;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Viste le proposte degli Ordini professionali e dei Comuni interessati:

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1959, è così costituita:

Presidente:

Casales comm. dott. Carlo, vice prefetto.

Componenti:

De Marco comm. dott. Sergio, medico provinciale;
Martinolli prof. dott. Aldo, direttore maternità;
Pomini prof. dott. Francesco, docente in ostetricia;
Pospisek Laura, ostetrica condotta.

Segretario:

Janiri dott. Guido, direttore di sezione di prefettura.

Verona, addì 16 maggio 1960

Il medico provinciale dirigente: DE MARCO

(3332)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caltanissetta.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 16 del 2 gennaio 1960, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1959;

Viste le designazioni della prefettura di Caltanissetta e dei Comuni interessati e le proposte dall'Ordine dei medici della Provincia circa la costituzione della Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 44 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1959, è così costituita:

Presidente:
Rovella dott. Salvatore, vice prefetto.

Componenti:
Broccio dott. Letterio, medico provinciale capo;
Occhipinti prof. Giorgio, primario chirurgo dell'Ospedale Vittorio Emanuele II di Caltanissetta;
Viola dott. Vincenzo, primario medico dell'Ospedale Vittorio Emanuele II di Caltanissetta;
Gucciardo dott. Salvatore, medico condotto di Caltanissetta.

Segretario:
Vizzini dott. Daniele, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la prefettura di Caltanissetta.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto, che verrà anche pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Caltanissetta ed a quello di questo Ufficio.

Caltanissetta, addì 28 aprile 1960

p. *Il medico provinciale*: SCHILLACI

(3328)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 46947/3ª San., in data 31 dicembre 1957, con il quale vennero messe a concorso le condotte ostetriche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1957;

Visti i decreti prefettizi n. 40939/3ª San., in data 22 settembre 1959, e n. 27193/3ª San., in data 22 dicembre 1959, con i quali sono state rispettivamente stralciate le condotte ostetriche di Frassinello Monferrato-Olivola (consorzio) e Castelletto Monferrato dall'elenco delle condotte ostetriche vacanti in Provincia al 30 novembre 1957 e messe a concorso col già menzionato decreto;

Visto il decreto prefettizio n. 43210/3ª San., in data 6 ottobre 1959, con il quale sono state ammesse al concorso le candidate in regola con i documenti prescritti dall'avviso di concorso;

Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto prefettizio n. 52764/3ª San., in data 10 luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 in data 30 luglio 1959;

Accertata la regolarità della procedura seguita dalla Commissione stessa per la formazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per posti di ostetriche condotte vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1957:

1. Corrado Annetta . . . punti 59,1700
2. Bosso Anna Maria . . . » 58,4783
3. Pastorino Giovanna . . . » 57,4365
4. Persano Maria . . . » 57,3356
5. Ferraris Fernanda . . . » 56,8841
6. Tacchino Claudina . . . » 56,7211
7. Pistone Maria . . . punti 54,7321
8. Zuccotti Carla . . . » 54,7022
9. Daniel Maria . . . » 54,6028
10. Guasco Angelina Aurora . . . » 53,8328
11. Tacchino Giuseppina . . . » 53,4107
12. Dessimone Maria . . . » 53,2071
13. Scotti Anna . . . » 53,0400
14. Moro Alessandrina . . . » 52,3736
15. Gualco Margherita . . . » 52,0085
16. Moro Rina . . . » 51,6870
17. Restituendo Carla . . . » 51,6233
18. Barbano Anita . . . » 51,4195
19. Garbarino Laura . . . » 51,2070
20. Frittoli Maria . . . » 50,9530
21. Vaccari Claudina . . . » 50,4166
22. Dardana Angela . . . » 50,3846
23. Priora Elda . . . » 50,1247
24. Bottino Beatrice . . . » 50,1022
25. Ronza Maria Maddalena . . . » 50,0000
26. Suffada Maria . . . » 49,7491
27. Traverso Irma . . . » 49,7385
28. Grisendi Silvana . . . » 49,4777
29. Meinero Lidia . . . » 49,1875
30. Porazza Giulia . . . » 49,0668
31. Conti Anna Maria . . . » 48,5615
32. Negro Teresa . . . » 48,1038
33. Burdese Teresa . . . » 48,0828
34. Bocchio Mariuccia . . . » 48,0412
35. Centini Luciana . . . » 48,0000
36. Migliaccio Giovanna . . . » 47,4162
37. Maronati Ambrogina . . . » 47,2081
38. Confettoni Norina . . . » 47,1663
39. Ferrara Angioletta . . . » 47,1457
40. Duca Maria . . . » 46,3640
41. Gamalero Giulia . . . » 46,2288
42. Tolosano Antonietta . . . » 46,0776
43. Garoppo Marinella . . . » 46,0625
44. Squillari Adriana . . . » 46,0413
45. Camoirano Maria . . . » 45,8852
46. Tunesi Maria . . . » 45,8325
47. Vacchino Ines . . . » 45,4988
48. Chiappini Celesta . . . » 45,2496
49. Mirandola Maria . . . » 44,4162
50. Busso Alfreda . . . » 44,4158
51. Gerthoux Giovanna . . . » 44,2602
52. Porta Margherita . . . » 44,0496
53. Sacchero Teresa . . . » 44,0413
54. Petrini Lea . . . » 43,5413
55. Bagna Franca . . . » 43,1450
56. Cico Rosa . . . » 43,0828
57. Benzi Maria . . . » 43,0000
58. Cartasegna Alda . . . » 42,8325
59. Vari Teresa . . . » 40,6663
60. Bovio Giuseppina . . . » 40,1820
61. Bovio Giuliana . . . » 40,0000
62. Schenone Alba Chiara . . . » 38,7496
63. Lupano Franca . . . » 38,2705
64. Bernardelli Loredana . . . » 37,3952
65. Confettoni Maria Grazia . . . » 37,0000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 5 maggio 1960

Il medico provinciale: SIRCANA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 46947/3ª San., in data 31 dicembre 1957, con il quale vennero messe a concorso le condotte ostetriche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1957;

Visti i decreti prefettizi n. 40939/3ª San., in data 22 settembre 1959 e n. 27193/3ª San., in data 22 dicembre 1959, con i quali sono state rispettivamente stralciate le condotte ostetriche di Frassinello Monferrato Olivola (consorzio) e Castelletto Monferrato dall'elenco delle condotte ostetriche vacanti in Provincia al 30 novembre 1957 e messe a concorso col già menzionato decreto;

Visto il proprio decreto n. 931 in data odierna, con il quale e stata approvata la graduatoria delle candidate al concorso suddetto;

Viste le domande delle candidate con l'indicazione delle sedi richieste, nell'ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate risultate idonee al concorso di cui in premessa, sono state dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicata:

1) Corrado Annetta: Strevi;
2) Bosso Anna Maria: Pietramarazzi;
3) Ferraris Fernanda: Ponzone-Cavatore (consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 5 maggio 1960

Il medico provinciale: SIRCANA

(3015)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 46947/3ª San., in data 31 dicembre 1957, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1957;

Visto il decreto prefettizio n. 41892/3ª San., in data 28 settembre 1959, con il quale sono stati ammessi al concorso i candidati in regola con i documenti prescritti dall'avviso di concorso;

Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto prefettizio n. 52763/3ª San., in data 11 luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183, in data 1° agosto 1959;

Accertata la regolarità della procedura seguita dalla Commissione stessa per la formazione della graduatoria;

Visto il testo unico sulle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1957:

N.	Candidato		Punti
1.	Fiasconaro Gregorio	punti	61,2078
2.	Vaccarella Carmelo	»	60,9771
3.	Barberis Tullio	»	60,9258
4.	Ermini Giovanni	»	59,4458
5.	Massa Saluzzo Pier Luigi	»	59,3964
6.	Sacchi Giovanni	»	58,0092
7.	Canegallo Antonio	»	57,2289
8.	Garrone Angelo	»	56,9412
9.	Siri Mario	»	56,8712
10.	Dezza Pietro	»	55,4629
11.	Garberi Ugo	»	55,4297
12.	Pizzi Lizzardo	»	55,3181
13.	Rosmino Guido	»	55,2572
14.	Venturi Valentino	punti	55,1863
15.	Pertica Giovanni	»	54,9252
16.	Garbarini Alfredo	»	54,7559
17.	Garibaldi Valerio	»	54,715
18.	Micconi Virginio	»	54,6138
19.	Apolito Attilio	»	54,478
20.	Ottonelli Luigi	»	54,2294
21.	Marchesini Alfonso	»	54,2152
22.	Indalezio Francesco	»	54,1348
23.	Pezzana Attilio	»	54,08
24.	Negri Ugo	»	54,0715
25.	Gulminetti Dario	»	54,0097
26.	Ghislieri Massimo	»	53,957
27.	Ricci Luigi	»	53,8650
28.	Albano Giovanni	»	53,6977
29.	Raimondi Dionisio	»	53,284
30.	Rossini Brunone	»	53,1111
31.	Serrato Antonio	»	53,0549
32.	Sereno Aldo	»	52,8664
33.	Montani Luigi	»	52,8098
34.	Agliardi Manlio	»	52,4472
35.	Clerici Livio	»	52,3405
36.	Zappia Bruno	»	52,1312
37.	De Filippis Giuseppe, **invalido di guerra**	»	52,0384
38.	Molà Onorato, **coniugato con 1 figlio**	»	51,9318
39.	Torregiani Angelo, **coniugato**	»	51,9318
40.	Borlenghi Vasco	»	51,7156
41.	Jemmi Artemisio	»	51,7043
42.	Rapaglià Renzo	»	51,7032
43.	Martinelli Leonardo	»	51,6136
44.	Natta Domenico	»	51,4787
45.	Caratti Alfonso	»	51,281
46.	Giaroli Giovanni	»	51,2385
47.	Boscassi Ulrico	»	51,2272
48.	Zilioli Luigi	»	51,0522
49.	Parziale Alfredo	»	50,8936
50.	Taverna Walter	»	50,7588
51.	Verda Luciano	»	50,6678
52.	Ferlini Sergio	»	50,6475
53.	Soria Alcide	»	50,5055
54.	Garibaldi Dionisio	»	50,4659
55.	Balduzzi Gian Franco	»	50,4543
56.	Zanini Lamberto	»	50,335
57.	Cassardo Luciano	»	50,2431
58.	Rossi Giusto	»	50,2060
59.	Vercesi Italo	»	50,159
60.	Valentino Secondo	»	49,8663
61.	Roberto Romano	»	49,8583
62.	Verrua Carlo	»	49,4407
63.	Falsetti Umberto	»	49,4318
64.	Pattaccini Franco	»	49,4004
65.	Nosengo Serafino	»	49,3264
66.	Perfumo Giorgio	»	49,159
67.	Cristiani Eugenio	»	49,0604
68.	Ghigione Pietro	»	49
69.	Garbellini Ducio	»	48,8493
70.	Taini Alessandro	»	48,6903
71.	Vallese Pietro	»	48,6822
72.	Zaccone Giovanni	»	48,6718
73.	Alliod Martino	»	48,6325
74.	Calcagno Albino	»	48,5735
75.	Cherchi Michele	»	48,5
76.	Amosso Enrico	»	48,4721
77.	Nicolotti Giovanni	»	48,3557
78.	Emanuelli Giovanni **Battista**	»	48,3101
79.	Meleleo Nicola	»	48,208
80.	D'Amato Nicola	»	48,1812
81.	Dieni Antonino	»	48,1414
82.	Tava Giuseppe	»	48,079
83.	Grappiolo Celso	»	48,0311
84.	Grislieri Giuseppe	»	48
85.	Falla Gaetano	»	47,8941
86.	Canta Guido	»	47,8743
87.	Mascarello Giovanni	»	47,7814
88.	Dardano Candido	»	47,5198
89.	Buscaglia Giovanni	»	47,4163
90.	Terenzi Valentino	»	47,3636
91.	Benettòn Dino	»	47,1363
92.	Masini Gian Carlo	»	47,008
93.	Massone Antonio	»	46,9501
94.	Foletto Aldo	»	46,6136
95.	Alberti Gian **Franco**	»	46,5909

96. Ferraro Gian Carlo . . punti 46,4686
97. Ghibaudi Giuseppe . . . . » 46,462
98. Cardinali Carlo . . . . . . » 46,4440
99. Signone Francesco . . . » 46,25
100. Estienne Giovanni . . . . » 46,0756
101. Montagna Pietro . . . . » 46,0169
102. Efisio Gigi . . . . . . » 45,8151
103. Mussano Ugo . . . . » 45,747
104. Arecco Francesco . . . . . . » 45,5676
105. Ianniciello Attilio . . . . . » 45,5454
106. Ferrari Antonio » 45,5
107. Massobrio Francesco » 45,4545
108. Testa Bernardo, reduce dalla prigionia . » 45
109. Rossi Gian Carlo . » 45
110. Ghidini Carlo . . . . » 44,7214
111. Savino Donato . . . . » 44,6034
112. Cavaleri Francesco . . . . . . » 44,1712
113. Borgatta Aldo . . . . . . » 43,2583
114. Bagna Aldo, invalido di guerra . . . . » 42,2753
115. Masotto Gian Battista . . . . » 42,0992
116. Cantoni Silvio . . . . . » 41,6818
117. Putaggio Andrea » 41,4545

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, sul Bollettino atti ufficiali della prefettura, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 5 maggio 1960

Il medico provinciale: SIRCANA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 46947/3ª San., in data 31 dicembre 1957, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1957;

Visto il proprio decreto n. 932, in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza:

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) De Filippis dott. Giuseppe (invalido di guerra): Novi Ligure, prima condotta;
2) Bagna dott. Aldo (invalido di guerra): Casale Monferrato (Terranova);
3) Fiasconaro dott. Gregorio: Rivalta Bormida;
4) Vaccarella dott. Carmelo: Casalcermelli;
5) Barberis dott. Tullio: Isola Sant'Antonio-Guazzora (consorzio);
6) Ermini dott. Giovanni: Conzano;
7) Massa Saluzzo dott. Pier Luigi: Parodi Ligure;
8) Sacchi dott. Giovanni: Lerma-Casaleggio Boiro (consorzio);
9) Siri dott. Mario: Castelletto Monferrato;
10) Dezza dott. Pietro: Montaldo Bormida;
11) Pizzi dott. Lizzardo: Sala Monferrato;
12) Venturi dott. Valentino: Cassinelle;
13) Micconi dott. Virginio: Ponzano Monferrato;
14) Apolito dott. Attilio: Ponzone (Cimaferle, Toleto, Piancastagna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, sul Bollettino atti ufficiali della prefettura, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 5 maggio 1960

Il medico provinciale: SIRCANA

(3011)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Savona.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 26 San. in data 1° febbraio 1958, con cui venne, tra l'altro, indetto pubblico concorso, per titoli e per esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1957;

Vista la graduatoria generale delle concorrenti dichiarate idonee, approvata con decreto n. 26 San. del 3 marzo 1960;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi espresso dalle candidate nella domanda di ammissione al concorso;

Ritenuto che l'ostetrica Vincenzi Franca, nominata vincitrice della sede di Stella con decreto n. 26 San. del 3 marzo 1960, non si è presentata in servizio entro il termine del 1° corrente come risulta dalla comunicazione di quella Amministrazione civica n. 903 del 4 maggio 1960;

Considerata la necessità di addivenire alla dichiarazione di vincitrice della predetta sede nei confronti della successiva candidata nella graduatoria di merito;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La ostetrica Leoni Carolina, meglio sopra generalizzata, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Stella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nell'albo pretorio della Prefettura, di questo Ufficio e del Comune interessato.

Savona, addì 10 maggio 1960

Il medico provinciale dirigente: CAPUTO

(3120)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.